

Decreto del Consiglio federale concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa

812.127

del 30 dicembre 1953

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 della legge federale del 3 ottobre 1951¹⁾ sui prodotti stupefacenti (detta qui di seguito «legge»),

decreta:

Art. 1

Il Comitato internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra (detto qui di seguito «Comitato internazionale») è autorizzato, nell'esercizio della sua opera di soccorso e con riserva delle disposizioni seguenti, ad acquistare, importare, detenere ed esportare stupefacenti nel senso della legge.

Art. 2

Gli organi competenti del Comitato internazionale a Ginevra designano un farmacista in possesso del diploma federale, domiciliato a Ginevra, come responsabile del traffico degli stupefacenti.

Art. 3

¹ Il Comitato internazionale ha diritto di procurarsi nella Svizzera gli stupefacenti necessari presso le ditte o le persone in possesso del permesso prescritto dalla legge. L'ordinazione dev'essere fatta per iscritto e firmata dal farmacista responsabile.

² Al Comitato internazionale è vietato fornire stupefacenti nel Paese, eccettuati quelli di origine svizzera rimasti inutilizzati che restituisce al fornitore.

³ Per importare o esportare stupefacenti, il Comitato internazionale è tenuto a chiederne l'autorizzazione all'Ufficio federale della sanità pubblica²⁾.

⁴ È riservata l'applicazione per analogia delle prescrizioni della legge e della sua ordinanza d'esecuzione del 4 marzo 1952³⁾ circa l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti.

RU 1953 1382

¹⁾ RS 812.121. Ora: LF sugli stupefacenti.

²⁾ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁾ RS 812.121.1. Ora: O sugli stupefacenti.

Art. 4

¹ Gli stupefacenti devono essere tenuti separati dalle altre merci, sotto chiave. Il Comitato internazionale è autorizzato a immagazzinare stupefacenti nel punto franco di Ginevra-Cornavin¹⁾, se è possibile di tenerli sotto chiave, separati dalle altre merci.

² Il Comitato internazionale può immagazzinare stupefacenti di origine estera in detto punto franco soltanto con l'autorizzazione espressa dall'Ufficio federale della sanità pubblica (permesso d'importazione). Per esportare stupefacenti immagazzinati nel punto franco esso deve parimente procurarsi il permesso d'esportazione prescritto dalla legge.

Art. 5

¹ Il Comitato internazionale deve tenere uno speciale controllo di deposito per ciascun stupefacente della stessa natura e della stessa dosatura, e deve compilare un inventario al 31 dicembre di ogni anno e mandarlo all'Ufficio federale della sanità pubblica.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica verifica l'esattezza delle iscrizioni. A tale scopo, i suoi agenti sono autorizzati ad accedere liberamente ai magazzini e a controllare le scorte.

Art. 6

Per il rilascio di permessi d'importazione e d'esportazione al Comitato internazionale, l'Ufficio federale della sanità pubblica può rinunciare alla riscossione delle tasse calcolate sul valore delle merci e limitarsi a prelevare una tassa di cancelleria.

Art. 7

¹ Sono riservate le disposizioni penali della legge federale del 3 ottobre 1951.

² Le irregolarità che l'Ufficio federale della sanità pubblica accerta in occasione dell'esame del controllo di deposito e che possono provocare l'applicazione delle disposizioni penali sopra indicate saranno notificate alle competenti autorità del Cantone di Ginevra.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1954.

¹⁾ Ora: di Ginevra-La Praille.